



DETERMINAZIONE n. 3 del 18 SETTEMBRE 2021
del DIRETTORE DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, di un servizio di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in materia di contenzioso tributario. SMART CIG N. Z033315AA5

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 17, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" ed il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n. 3315/17 del 28/04/2017, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza 1°maggio 2017 e scadenza 30 aprile 2020, prorogata al 31 dicembre 2021, con provvedimento prot. 64/20 dell'8 gennaio 2020, l'incarico di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTI il Budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21/10/2020 e il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3738/20 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la



fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, proporzionalità, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) per l'affidamento del servizio in argomento;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2021 ha inviato tramite raccomandata la comunicazione n. 0001343516871/atto n. 08696501629, emessa in automatico dal sistema di controllo delle dichiarazioni dei redditi dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la dichiarazione integrativa dei redditi di ACI per l'anno d'imposta 2015, modello Unico 2016, e che con il predetto atto, a seguito di presunte anomalie riscontrate nella citata dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto ad ACI il pagamento di una somma di € 1.915.892,61 a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

TENUTO CONTO che, da un primo, sommario, esame della documentazione effettuato dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio, non è stata riscontrata alcuna anomalia nella citata dichiarazione e conseguentemente la somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta non dovuta.

CONSIDERATO che ACI non dispone di un Ufficio fiscale, né di risorse umane con specifica e consolidata competenza ed esperienza professionale nell'ambito del contenzioso tributario in materia di IRES e dichiarazioni dei redditi, e che, conseguentemente, è necessario per tale attività avvalersi del supporto e dell'assistenza di soggetti terzi, esterni all'Ente.

VISTA l'entità notevole della somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate e i tempi estremamente ridotti per contestare formalmente la comunicazione n. n. 0001343516871/atto n. 08696501629, al fine di evitare un danno economico molto grave, imminente ed irreparabile, il Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha ritenuto necessario ricorrere all'assistenza specialistica di un professionista molto esperto della materia ed, in particolare, del contenzioso tributario in ambito IRES e dichiarazioni annuali dei redditi, al fine di attivare presso l'Agenzia delle Entrate ogni attività utile e necessaria per ottenere l'annullamento dell'atto emesso e lo sgravio delle somme richieste in pagamento.

CONSIDERATO che l'Associazione professionale "Studio Legale-Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni" di Roma possiede le predette capacità ed offre comprovate garanzie di professionalità e affidabilità in virtù di una pluriennale e consolidata esperienza maturata nel settore della fiscalità d'impresa e degli enti pubblici e, soprattutto, nella materia del contenzioso tributario.



CONSIDERATO che, a seguito di un precedente contratto di assistenza tributaria a favore di ACI, lo "Studio Legale-Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni" è a conoscenza specifica dei contenuti della dichiarazione dei redditi oggetto di contestazione e dispone della documentazione di supporto utilizzata per la redazione della citata dichiarazione dei redditi, il Direttore dell'Ufficio ha richiesto, preliminarmente, un preventivo di spesa al citato Studio per l'assistenza tributaria necessaria, consistente nello studio ed analisi della fattispecie concreta e nella presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela da inoltrare all'Agenzia delle Entrate o, in subordine, in caso di rifiuto di accoglimento della predetta istanza, nella predisposizione e presentazione urgente di un ricorso alla Commissione Tributaria territorialmente competente.

VISTO il Capo III del decreto ministeriale 140/2012, disciplinante la liquidazione dei compensi professionali, contenente "Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili", in base al quale la tariffa minima per le fasi di "studio" e "introduzione" necessarie per la predisposizione dell'istanza di annullamento in autotutela è pari a €4.200, e quella minima per l'iter completo fino a conclusione del primo grado di giudizio dinanzi al giudice tributario è pari a €12.200.

PRESO ATTO che l'Associazione professionale "Studio Legale-Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni" di Roma, per l'assistenza in materia tributaria richiesta, ha presentato il seguente preventivo di spesa:

1. € 2.500 per
 - studio, analisi ed introduzione della pratica;
 - predisposizione e presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di annullamento in autotutela;
 - interlocuzione e incontri con l'Agenzia delle Entrate per la discussione dell'istanza.
2. Ulteriori € 1.000 esclusivamente in caso di accoglimento dell'istanza.
3. € 6.000, oltre il compenso di cui al precedente punto 1, per complessivi € 8.500, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di annullamento e attivazione dell'iter contenzioso, per la predisposizione del ricorso alla Commissione Tributaria e l'assistenza nel giudizio di primo grado.

CONSTATATO che l'offerta è particolarmente vantaggiosa per ACI in quanto i compensi sopra indicati risultano inferiori del 17%, nel caso di accoglimento dell'istanza di autotutela, e del 30%, nel caso di iter contenzioso fino al primo grado, rispetto alle tariffe minime previste dal decreto disciplinante la liquidazione dei compensi professionali.

CONSIDERATO che a fronte del pagamento di un importo molto esiguo ACI ha la possibilità, in caso di esito positivo della controversia con l'Agenzia delle Entrate, di evitare il versamento di una somma di oltre 1,9 milioni di euro.



CONSIDERATO che il Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, vista l'offerta presentata, ha affidato allo "Studio Legale-Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni" di Roma l'incarico di svolgere le attività sopra indicate e dettagliate.

PRESO ATTO che, a seguito delle attività svolte dallo Studio e dell'istanza di annullamento in autotutela presentata a nome di ACI presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, quest'ultima ha riconosciuto fondate le motivazioni addotte dall'Ente e ha disposto l'annullamento dell'atto e il conseguente sgravio totale dell'intera somma richiesta, con provvedimento del 10 agosto 2021, comunicato all'Ente il 10 settembre 2021, con conseguente risparmio della somma di € 1.915.892,61.

Il Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,

DETERMINA

di corrispondere all'Associazione professionale "Studio Legale-Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni" di Roma l'importo di € 3.500, oltre IVA, Cassa di Previdenza e Assistenza e oneri di legge.

Il costo del servizio verrà contabilizzato sul conto di costo 410726015, "Servizi amministrativi, contabili e fiscali", WBS A-401-01-01-1021, a valere sul budget di gestione assegnato all'Ufficio Amministrazione e Bilancio, Centro di Responsabilità 1021, per l'anno 2021.

IL DIRETTORE

Antonio Di Marzio